



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione ZES

Ai Sindaci dei Comuni della ZES Unica
del Mezzogiorno

Loro indirizzi Pec

*e, p.c., All'Ufficio di gabinetto del Ministro per
gli affari europei, il sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Per interoperabilità*

**Oggetto: Orientamenti operativi sulla applicazione delle linee guida approvate
dalla Cabina di Regia ZES.**

Il decreto - legge n. 124 del 2023 ha istituito la Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno che ricomprende tutte le otto regioni del Sud Italia e quindi tutti i Vostri Comuni rientrano nella ZES Unica. Il decreto - legge ha previsto, transitoriamente, che i Commissari di Governo nominati per le 8 preesistenti Zone economiche speciali regionali e interregionali avrebbero agito, con competenze estese all'intero territorio regionale di riferimento, fino alla data di operatività della Struttura di missione ZES istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dal 1° Marzo p.v., la Struttura di missione ZES sarà operativa, subentrando nelle competenze e nelle funzioni dei Commissari di Governo.

Nell'approssimarsi di questa scadenza è opportuno chiarire i criteri e le modalità fondamentali con cui la Struttura di missione eserciterà i propri compiti, che si integreranno, armonizzandosi, con quelli degli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) gestiti dai Vostri Comuni, contando sullo spirito di leale collaborazione istituzionale tra le Amministrazioni Pubbliche.

Regime semplificato dell'Autorizzazione Unica

Il 20 febbraio scorso si è riunita la Cabina di regia ZES, istituita con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, la quale, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ha convenuto di formulare un indirizzo, che qui di seguito ritiene opportuno declinare.

In via preliminare è da evidenziare che scopo della Zona Economica Speciale è favorire lo sviluppo economico attraverso misure di agevolazione fiscale e *semplificazione amministrativa*, finalizzate a stimolare gli investimenti e le attività di sviluppo d'impresa.

Le "*speciali condizioni*" di cui possono beneficiare le aziende già operanti e quelle di nuovo insediamento nella ZES del Mezzogiorno, come prevede l'articolo 9 del decreto



– legge n. 123 del 2024, sono quindi usufruibili in relazione “*agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.*”

L'articolo 11 del medesimo decreto – legge n. 123 del 2024 rimette al Piano strategico della ZES unica la definizione della politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione.

Nelle more dell'approvazione del Piano strategico della ZES unica, in coerenza con i fini istituzionali della ZES e tenendo conto del fatto che i Piani di sviluppo strategico già adottati in relazione alla preesistenti otto ZES regionali o interregionali non contengono indicazioni specifiche con riguardo ai settori d'intervento, si ritiene necessario, fornire degli orientamenti operativi con riguardo alle iniziative suscettibili di accedere al regime semplificato dell'autorizzazione unica, anche considerando le iniziative già assunte dai Commissari straordinari di Governo.

In particolare, utilizzando i criteri generali che definiscono “**investimento**” la spesa finalizzata alla creazione di un nuovo stabilimento industriale, produttivo o logistico, potranno accedere al regime semplificato dell'autorizzazione unica, fino all'approvazione del Piano strategico della ZES unica:

1) i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con il Piano di sviluppo strategico della ZES già adottato con riguardo a detta area;

2) i progetti d'investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:

- realizzazione di nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
- riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.

In relazione a tutti i progetti di investimento, assoggettati ad autorizzazione unica, la relativa istanza dovrà essere corredata quindi da un *business plan* che evidenzii, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti come sopra detto nonché le relative ricadute occupazionali.

Per i progetti di investimento che non hanno le caratteristiche sopra descritte, **restano ferme le competenze e le funzioni del SUAP comunale del territorio di riferimento.**

A tale riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge n.



124 del 2023, non sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza della Struttura di missione ZES, i progetti:

- soggetti a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo;
- relativi ad impianti e infrastrutture energetiche;
- riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
- relativi ad investimenti di rilevanza strategica come, definiti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023;
- relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.

Funzionamento dello Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES, in regime di continuità

Con il pieno coinvolgimento di Unioncamere (che già assicurava la progettazione e la fornitura del servizio di sportello telematico nelle preesistenti otto ZES), si sono definite anche delle modalità per l'implementazione dello Sportello Unico Digitale (SUD) Zes, istituito dal decreto - legge n. 124 del 2023.

L'intento è agevolare al massimo la presentazione delle richieste di Autorizzazione Unica da parte del sistema delle imprese e l'assolvimento degli adempimenti richiesti agli Enti locali e favorire la più rapida ed efficace attuazione delle semplificazioni previste dalla governance della ZES Unica.

L'ecosistema tecnologico/infrastrutturale che realizza il nuovo Sportello Unico Digitale (SUD) per la ZES del Mezzogiorno, ingloberà, con le dovute implementazioni, la preesistente piattaforma telematica operativa nell'ambito delle otto ZES territoriali.

Lo Sportello Unico Digitale (SUD) ZES, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 124 del 2023, sarà attivo dal 1 marzo per ricevere le istanze di Autorizzazione Unica da tutto il territorio della ZES Unica.

In tale scenario, le comunicazioni telematiche tra la ZES ed i Comuni saranno realizzate, tenendo conto dell'organizzazione dell'Amministrazione locale, attraverso gli strumenti tecnologici messi a disposizione dallo Sportello Unico Digitale per la ZES.



Più specificamente

• **Per i Comuni che aderiscono alla piattaforma telematica <https://www.impresainungiorno.gov.it/> :**

- per le imprese sarà possibile accedere direttamente al SUD ZES grazie alla integrazione di “impresainungiorno” con lo sportello SUD ZES;
- le strutture comunali preposte ad operare come Amministrazione Competente potranno gestire il processo previsto per le attività di istruttoria attraverso strumenti informatici analoghi a quelli già adottati nei procedimenti SUAP e all'interno dei quali le pratiche ZES saranno opportunamente differenziate.

• **Per i Comuni che NON aderiscono attualmente alla piattaforma telematica <https://www.impresainungiorno.gov.it/> :**

- sarà consentito agli imprenditori di presentare le istanze di Autorizzazione Unica direttamente allo sportello SUD ZES, che quindi servirà già direttamente tutti i Comuni che ricadono nella ZES Unica.

A tal fine, i Comuni che rientrino in questa categoria saranno invitati a darne notizia sulla pagina informativa del SUAP mediante pubblicazione di un avviso con il quale si chiarisca che l'istanza di Autorizzazione Unica laddove abbia i requisiti indicati dalla norma – non dovrà essere presentata al SUAP, ma utilizzando la piattaforma telematica sopracitata raggiungibile mediante uno specifico link di collegamento allo sportello SUD ZES.

Resta comunque fermo che, come prevede l'ultimo periodo dell'articolo 13, comma 3, del decreto – legge n. 124 del 2023 sopra citato, le istanze di Autorizzazione Unica che siano comunque presentate ai SUAP comunali, e che gli stessi SUAP non siano in grado di trasmettere per interoperabilità, dovranno pervenire alla Struttura di missione ZES secondo canali ordinari (a titolo esemplificativo, via pec all'indirizzo strutturadimissioneZES@pec.governo.it), adoperando comunque particolare cura in ordine alla istruttoria ed alla completezza degli atti a corredo.

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA
Antonio Caponetto